

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI A VOLIO

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Alcide De Gasperi e per la tumulazione della Salma. (1158) . . . . .	544	Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (914) . . . . .	547
PRESIDENTE . . . . .	544	PRESIDENTE . . . . .	547
Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (1083) . . . . .	544	BELOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	547
PRESIDENTE . . . . .	544	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
SEDATI, <i>Relatore</i> . . . . .	544	Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1 a lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1104) . . . . .	547
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rimessione in Assemblea</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	547, 548
Nuove aliquote di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1090) . . . . .	545	GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> . . . . .	547
PRESIDENTE . . . . .	545	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	545	Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1141) . . . . .	547
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	548, 550
Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1103) . . . . .	546	TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	548
PRESIDENTE . . . . .	546	CORTESE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	550
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> . . . . .	546	CHIARAMELLO . . . . .	550
		VICENTINI . . . . .	550
		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
		Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1105) . . . . .	550
		PRESIDENTE . . . . .	550, 551

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

SCHIRATTI, *Relatore* . . . . . 550, 551  
 NICOLETTO . . . . . 551

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 552

**La seduta comincia alle 9.25.**

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Alcide De Gasperi e per la tumulazione della Salma. (1158).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Alcide De Gasperi e per la tumulazione della Salma».

Riferirò io stesso su questo disegno di legge.

Non mi sembra, onorevoli colleghi, che occorranò molte parole per illustrare la portata e il significato del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

La morte dell'onorevole Alcide De Gasperi ha suscitato in Italia e fuori d'Italia un tributo di affetto da parte dei suoi amici e ammiratori e larga attestazione di stima e di cordoglio anche da parte di coloro che, pur militando in campi diversi, ne hanno conosciuto la probità di vita e il disinteresse per l'ideale abbracciato e gli sforzi non comuni da lui fatti per la rinascita materiale e morale del nostro Paese.

Fiumane di popolo commosso ne hanno accompagnato la Salma dalle montagne del suo Trentino fino all'ultima dimora nella Basilica di San Lorenzo al Verano in Roma.

L'assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali e per la tumulazione della salma, che trova riscontro in quanto già si è praticato per altri illustri statisti, rappresenta un segno della riconoscenza della Nazione per chi lungamente l'ha servita come deputato, come Ministro, come Capo del Governo con un attaccamento profondo agli ideali della libertà e della democrazia.

Il disegno di legge si compone di due articoli: col primo vengono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di De Gasperi e per la tumulazione della salma nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, in Roma; col secondo articolo si stabilisce che

alla spesa occorrente di 15 milioni sarà provveduto mediante riduzione di uguale importo del fondo per le spese impreviste. Occorre appena ricordare che siamo proprio nel caso di una spesa purtroppo imprevista.

Mi onoro pertanto, onorevoli colleghi, di proporre l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di Alcide De Gasperi e per la tumulazione della salma nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, in Roma.

(È approvato).

**ART. 2.**

Alla spesa occorrente di lire 15.000.000 sarà provveduto mediante riduzione per un eguale importo del fondo iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti. (Approvato dal Senato). (1083).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti».

Il relatore onorevole Sedati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SEDATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 20 dicembre 1952, n. 2385, il Governo ottenne la delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando le opportune modifiche e coordinando le precedenti disposizioni che vigevano in materia.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

Il Governo, in base a questa delega, predispose il coordinamento di queste norme e sottopose il testo così preparato all'esame del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 dicembre 1953 ritenne di non dare parere favorevole al testo così come era stato predisposto dal Governo, facendo una osservazione: che, in base alla legge-delega, il Governo doveva nella disposizione di legge comprendere tutte le norme che riguardavano la lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, e non poteva stralciare, come aveva fatto, alcune prescrizioni per collocarle invece tra le norme regolamentari.

Dinanzi a questo parere espresso dal Consiglio di Stato, il Governo s'è trovato nella necessità di rivedere il testo secondo i suggerimenti del Consiglio di Stato stesso.

Per tale ragione non ha potuto osservare il termine previsto dalla legge per l'emanazione del testo unico, termine fissato in 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Pertanto con questo disegno di legge, che fu presentato al Senato il 23 aprile 1954 e approvato senza discussione il 27 luglio successivo, si chiede che venga differito di un anno l'emanazione del testo unico in parola, cioè fino al 31 dicembre 1954.

Date le ragioni addotte dal Governo, propongo l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il termine per la emanazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, è fissato al 31 dicembre 1954 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendo osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione e rimessione in Assemblea del disegno di legge: Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1090).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici».

Sul disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, l'onorevole Turnaturi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**TURNATURI, Relatore.** Il disegno di legge sottoposto al nostro esame apporta modifiche alle aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici. Tale imposta, come è noto, comprende: 1°) i diritti erariali sulle scommesse; 2°) l'imposta generale sull'entrata; 3°) la tassa di lotteria.

Attualmente vige il sistema codificato dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, la quale all'articolo 1 stabilisce una imposta unica che, partendo dall'aliquota dell'8 per cento sino a 30 milioni di introiti lordi, giunge al 23 per cento sino a 150 milioni di lire. Dopo tale ammontare, l'imposta, secondo il sistema attualmente vigente, diventa proporzionale.

Ma in questi ultimi tempi i concorsi pronostici hanno avuto un incremento molto notevole, raggiungendo le giocate, in alcune settimane, 800, 900 milioni e perfino un miliardo, una somma, cioè, pari al triplo ed anche al quadruplo di quella che si realizzava allorché fu emanata la legge precedente. Di conseguenza, si è avvertita la necessità di una ulteriore progressione oltre i 150 milioni di lire.

Il disegno di legge a noi presentato propone appunto di elevare le aliquote di 0,75 per cento per ogni cento milioni di lire in più di incasso, da 150 a 950 milioni di lire. Da quest'ultima cifra e fino a 1.550 milioni, partendo dal 29 per cento, l'aumento progressivo dell'imposta unica avviene in ragione dell'1 per cento ogni cento milioni, e giunge sino al 35 per cento.

Nonostante l'aumento delle aliquote, il C. O. N. I. viene ad avere con tale sistema un introito di circa 7 miliardi di lire, somma più che sufficiente per consentire a tale Ente il raggiungimento dei fini istituzionali.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, poiché nessuno chiede di parlare si potrebbe passare all'esame degli articoli e alla loro approvazione, senonché si tratta di un disegno di legge che concerne aumento di imposte e quindi, a norma di Regolamento, esso deve essere discusso dinanzi all'Assemblea. Poiché il provvedimento è stato attribuito alla nostra Commissione in sede legislativa, propongo di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede referente e, qualora ciò fosse stabilito, di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

considerare la discussione odierna come avvenuta in tale sede. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1103).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati».

Sul disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, l'onorevole Gennai Tometti Erisia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. La legge 26 agosto 1926, successivamente modificata dal decreto legge 31 dicembre 1947, dettò norme per l'arrotondamento di pagamenti che dovessero essere fatti dall'Amministrazione dello Stato, o che ad essa fossero dovuti. Fu determinato l'arrotondamento a scaglioni, nel senso che dalle 100 alle 5.000 lire si arrotondassero i centesimi per difetto o per eccesso in base ai 50 centesimi. Dalle 5.000 lire in poi l'arrotondamento avveniva per 5 lire, trascurando le cifre inferiori a 2,50.

Praticamente, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di estendere il principio dell'arrotondamento dalla fase materiale dei pagamenti e delle riscossioni, alla precedente fase della liquidazione totale e parziale. Si propone, inoltre, di estendere tale principio a tutti gli importi totali e parziali che rappresentino comunque impostazioni contabili e che, a qualsiasi titolo, vengano indicati negli atti e nelle scritture della pubblica Amministrazione; nonché ai pagamenti di interessi sui titoli pubblici, ai pagamenti di imposte dirette, valori bollati, generi di monopolio e giocate al lotto, poiché a tale riguardo vi era una riserva nelle leggi precedenti.

Si adotta il principio dell'arrotondamento a lire intere anche nei rapporti tra persone di diritto privato e le Amministrazioni dello Stato.

Non si ammette, però, l'arrotondamento degli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione di singoli importi altrimenti la cifra risulterebbe troppo modificata.

Anche gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo

all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno arrotondati a lire intere, e le eventuali differenze risultanti dall'arrotondamento saranno dimostrate nei conti consuntivi come economie o come eccedenze.

L'articolo 3 del disegno di legge, poi, estende queste disposizioni, che finora valevano solo per l'Amministrazione dello Stato, anche alle Regioni, alle Province ed ai Comuni nonché alle altre pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni autonome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.

L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.

(È approvato).

ART. 2.

Gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge saranno arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi. Le eventuali differenze centesimali in confronto degli importi dei residui trasportati nei precedenti esercizi saranno dimostrate nei conti consuntivi come eccedenze od economie.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Regioni, Province, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

## ART. 4.

I pagamenti da effettuarsi da privati cittadini, enti, aziende, associazioni e società o da farsi a favore di essi sono arrotondati a lire intere in conformità dell'articolo 1.

(È approvato).

## ART. 5.

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, l'articolo 3 ed il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480.

È abrogata altresì ogni disposizione di legge speciale contraria alla presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (914).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane ».

Come i colleghi ricorderanno, il provvedimento è stato già approvato dalla nostra Commissione nella precedente legislatura (C. n. 2873) e quindi decadde per il sopravvenuto scioglimento delle Camere. Ricordo altresì che il presente provvedimento è stato esaminato dalla nostra Commissione nella precedente seduta del 2 agosto scorso.

L'onorevole Belotti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Sono costretto a chiedere un secondo ed ultimo rinvio della discussione del disegno di legge, per il motivo che il collega Guggenberg mi ha consegnato, a nome dei suoi amici e collaboratori dell'Alto Adige, delle proposte che modificano notevolmente il progetto di legge. Anzi, stamane dovrei conferire con una delegazione dell'Alto Adige appunto in merito a questa legge.

Conosco l'urgenza del provvedimento e mi rivolgo quindi alla cortesia del signor Presidente perché l'esame sia rinviato alla prossima seduta in sede legislativa della nostra Commissione, desiderando riferire sul disegno di legge, confortato da tutti i pareri.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1 a lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1104).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1 a lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche ».

Sul disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, l'onorevole Gennai Tonietti Erisia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. La legge 24 dicembre 1951, n. 1405, dettò norme per la circolazione monetaria, e precisamente stabilì l'emissione di monete metalliche da 100 e da 50 lire, e di monete metalliche di lega Italma da 10, 5 e 2 lire. L'articolo 5 della predetta legge fissava come termine ultimo per il corso legale dei biglietti in corso il 31 dicembre 1954.

Senonché, si è constatato che la Zecca, pur triplicando la sua produzione giornaliera rispetto a quella anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, non ha potuto completare il suo programma. Infatti, mentre l'esecuzione della legge comporta la fabbricazione di circa duemila milioni di pezzi, la Zecca ha sinora prodotto solo la metà dell'intero fabbisogno. In particolare, la fabbricazione delle sole monete da 5 e 10 lire rappresenta sì e no il 50 per cento del programma che è stato predisposto.

Pertanto, il disegno di legge a noi sottoposto propone di portare al 31 dicembre 1956 il termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione delle monete fino a lire 10, e al 31 dicembre 1957 quello per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti da 50 e 100 lire.

Per potere completare il programma entro questi termini, la Zecca deve naturalmente continuare ad avvalersi del concorso degli operai dell'Officina carte valori — gestita in sezione autonoma speciale dall'Istituto poligrafico dello Stato — nel limite massimo di 150 unità. Il conseguente aumento di spesa viene fronteggiato nei modi e termini di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, il quale stabilisce:

« L'importo, al netto delle spese di fabbricazione, dei biglietti di Stato o delle mo-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

nete da lire 100 e da lire 50, emessi a norma degli articoli precedenti in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio, in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7 ».

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è sostituito dal seguente:

« Con ulteriori decreti del Ministro del tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega « Italma » di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore.

(È approvato).

## ART. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di autorizzare la Zecca ad avvalersi, sino al termine del 31 dicembre 1957 stabilito col precedente articolo, di operai dell'Officina cartevalori, gestita in sezione autonoma speciale dall'Istituto poligrafico dello Stato, regolando, mediante apposita convenzione da stipularsi col Presidente dell'Istituto, il rimborso delle competenze corrisposte con decorrenza 1° luglio 1953 a detto personale operaio distaccato dalla sezione medesima, nel limite massimo di 150 unità.

Alla spesa per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo si farà fronte nei modi e termini di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni

di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1141).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza ».

L'onorevole Turnaturi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1141 contempla modifiche alle norme sull'avanzamento e il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

In particolare gli articoli 1 e 2 disciplinano la posizione dei capitani, dei maggiori, dei tenenti colonnelli e colonnelli quando vengono dichiarati « non prescelti » per la promozione. Secondo le norme ancora vigenti per la Guardia di finanza, gli ufficiali dichiarati « non prescelti » dalla competente commissione centrale di avanzamento, se sono colonnelli vengono collocati fuori quadro in ragione di due colonnelli ogni biennio, mantenendo gli assegni di attività di servizio, salvo alcune indennità ed assegni accessori. Vengono invece collocati fuori organico per due anni — col trattamento citato — se sono capitani e maggiori, in ragione rispettivamente di tre e due ogni anno; per quattro anni se sono tenenti colonnelli, nella misura di due ogni anno.

Per effetto di tali norme, la commissione centrale di avanzamento si è spesso indotta ad una certa longanimità, evitando di collocare a riposo « immediatamente » ufficiali ancora giovani. In base a tale considerazione, il Ministero della difesa ha già emanato nuove norme che consentono il collocamento « a disposizione » per quattro anni, ma non oltre i limiti di età, in modo da formare vacanza nei ruoli.

Poiché è sembrato che un identico trattamento esteso agli ufficiali del Corpo fosse in qualche modo oneroso, si è ritenuto, nel disegno in esame, di proporre che i colonnelli

siano ancora collocati «fuori quadro», ma senza restrizioni di numero (attualmente invece è stabilito il limite di due colonnelli ogni biennio); e che i tenenti colonnelli, maggiori e capitani non prescelti rimangano in servizio permanente per quattro anni, a carico dei ruoli organici.

L'articolo 3 del progetto di legge mira ad eliminare il danno che la proposta permanenza in ruolo dei capitani e maggiori non prescelti, potrebbe arrecare ai capitani e tenenti i quali abbiano superato l'esame di avanzamento a scelta. Questi, infatti, dovrebbero attendere più a lungo la promozione, giacché non si raggiungerebbero le aliquote di ruolo previste, per il permanere nei ruoli stessi dei predetti ufficiali non prescelti.

Gli articoli 4 e 5 regolano la possibilità per i sottufficiali di conseguire la nomina a sottotenente nella riserva. Infatti, gli attuali limiti di età per la nomina a sottotenente di complemento, stabiliti dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234, erano in relazione ai limiti di età vigenti all'atto di emanazione della legge stessa. Senonché, essendo stati elevati tali limiti con legge 15 luglio 1950, n. 594, i sottufficiali dei gradi più elevati che fruiscono dei più alti limiti di età, non potrebbero più conseguire la nomina a sottotenente. Ad eliminare tale inconveniente provvede l'articolo 4 che consente la nomina a sottotenente «nella riserva».

Ad analogo fine mira l'articolo 5 il quale ammette la nomina a sottotenente di complemento e della riserva dei marescialli maggiori trattenuti o richiamati.

L'articolo 6 consente il conferimento della nomina a sottotenente di complemento o della riserva (a seconda dell'età), anche ad una benemerita categoria di sottufficiali i quali, per circostanze di famiglia o per altri legittimi motivi personali, hanno dovuto rinunciare al servizio permanente per passare ai servizi sedentari.

Gli articoli 7 ed 8, nell'intento di colmare una lacuna, adeguano, sia pure con disposizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme vigenti per l'Arma dei carabinieri, i vantaggi da concedere agli ufficiali del Corpo che abbiano superato con buon esito i corsi della scuola di guerra, a quelli previsti per i pari grado dell'esercito.

L'articolo 9, nell'intento di limitare la spesa altrimenti occorrente, consente che i capitani di complemento provenienti dal servizio permanente effettivo conseguano la promozione al grado superiore, qualora fre-

quentino con esito favorevole il corso valutativo stabilito per i pari grado del servizio permanente.

L'articolo 10 non ha bisogno di commento, in quanto mira ad eliminare dai ruoli l'ufficiale nei casi previsti dall'articolo 41 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Infatti, non sembra equo consentire il vantaggio di rimanere in servizio permanente effettivo a chi si sia reso immerevole di ogni considerazione per fatti penali o gravemente lesivi della disciplina.

Come relatore mi permetto, poi, di proporre due emendamenti. Il primo di essi riguarda i limiti di età del generale di divisione comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.

Come gli onorevoli colleghi sanno, nell'immediato dopoguerra, per consentire lo sfollamento degli alti gradi nei quali vi era un numero di ufficiali eccessivo rispetto alle necessità dei servizi, furono ridotti i limiti di età stabiliti per i vari gradi, e specialmente quelli relativi agli ufficiali superiori. Così con la legge 2 ottobre 1942, n. 1233, i limiti di età vennero portati da 65 a 62 anni per il generale di divisione; da 62 a 60 per il generale di brigata, mentre rimasero invariati quelli riguardanti i colonnelli, i tenenti colonnelli ed i maggiori.

Aumentate in seguito le necessità dei servizi, con le successive leggi del 24 dicembre 1951 e 9 febbraio 1952, vennero elevati i limiti di età per tutti i gradi, specie per quelli degli ufficiali superiori, in tutte le Armi, e quindi anche nella Guardia di finanza. Per questa, i limiti di età furono portati a 64 anni per il generale di divisione, ed a 62 per il generale di brigata, il quale ritornò quindi al livello precedente. Per i colonnelli, poi, per i tenenti colonnelli e per i maggiori i limiti di età vennero elevati di due anni.

La discriminazione attuata in danno del generale di divisione comandante in seconda del Corpo per quanto riguarda il limite di età — che fu portato a soli 64 anni, mentre prima della legge 2 ottobre 1942 era stabilito a 65 anni —, mi sembra ingiustificata in considerazione del fatto che l'età media è aumentata, che il capo della Guardia di finanza è chiamato ad assolvere dei servizi speciali, e che anche per i servizi dell'esercito — per esempio per il Genio navale e per il Genio aeronautico — per il generale di divisione è stabilito il limite di età di 65 anni.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

Pertanto il relatore propone il seguente emendamento, che dovrebbe costituire l'articolo 11 del disegno di legge:

« Fermi restando i limiti di età stabiliti dall'articolo 6 della legge 9 febbraio 1952 per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali di tutti gli altri gradi della Guardia di finanza, il generale di divisione comandante in seconda del Corpo stesso cessa dal servizio permanente al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

Il relatore propone, infine, un articolo 12 nuovo, del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e comunque entro il 1° gennaio 1955 ».

A questo proposito, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione centrale di avanzamento si riunisce ogni anno in autunno, e sceglie coloro che sono prescelti per l'avanzamento. Se questa legge dovesse entrare in vigore dopo il 1° gennaio, essa diventerebbe inutile, poiché verrebbe meno la possibilità per gli ufficiali non prescelti di avvalersene.

Ho voluto precisare nell'articolo 12 che la legge entrerà comunque in vigore entro il 1° gennaio 1955 nel timore che la sua approvazione al Senato richieda parecchio tempo, il che arrecherebbe un grave danno agli interessati. Bisogna anche considerare che la commissione di avanzamento terrà presente questo provvedimento legislativo e quindi si ispirerà a criteri assai meno larghi nel procedere alla scelta per l'avanzamento.

CORTESE. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Pur rendendomi conto dell'urgenza del disegno di legge, vorrei pregare la Commissione di rinviarne la discussione alla prossima seduta, perché il Governo abbia modo di esaminare gli emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Dinanzi alla presentazione di nuovi emendamenti, il Governo ha diritto, in base al regolamento, di chiedere il rinvio.

CHIARAMELLO. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di non voler insistere nella richiesta di rinvio. Questo progetto di legge viene a noi già in ritardo per le numerose interruzioni che hanno subito i lavori della Camera, per cui il relatore ha dovuto proporre un emendamento aggiuntivo affinché possano beneficiare della legge tutti coloro che ne hanno diritto. Rinviarne la discussione, sia pure di pochi giorni, significa procrastinare di troppo quelle modifiche che si intendono

apportare a favore di alcuni ufficiali. Del resto abbiamo sentito la dettagliata e precisa relazione dell'onorevole Turnaturi, e siamo già tutti edotti sulla materia. Sono quindi d'avviso che si debba procedere nella discussione.

VICENTINI. Se si deve rinviare l'esame del disegno di legge, io vorrei che fosse ben chiarito che l'attuale trattamento stabilito per gli ufficiali superiori della Guardia di finanza per quanto riguarda i limiti di età, deve corrispondere al trattamento degli ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri. Prima della guerra i limiti di età degli ufficiali superiori della Guardia di finanza e dei Carabinieri erano molto superiori a quelli stabiliti per gli ufficiali superiori delle altre Armi. Con la guerra tanto i carabinieri che le guardie di finanza sono stati parificati alle truppe di impiego in caso di guerra, e di conseguenza sono stati abbassati tutti i limiti di età, per portarli al livello stabilito per gli ufficiali superiori delle altre Armi. Nel 1951, restituendo le loro caratteristiche all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, si sono elevati i limiti di età, ma senza raggiungere il livello dell'anteguerra. Di conseguenza io rivolgo all'onorevole Sottosegretario questa precisa domanda, se il trattamento proposto per il comandante in seconda della Guardia di finanza corrisponde, agli effetti dei limiti di età, a quello del comandante in seconda dell'Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione a una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1105).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato ».

Sul disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, l'onorevole Schiratti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore.* Come i colleghi ricorderanno, dinanzi alla nostra Commissione sono già venuti altri disegni di legge relativi al personale dei monopoli di Stato. Anche il provvedimento in esame tende a dare

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

una sistemazione definitiva al personale dell'Azienda dei monopoli di Stato; l'esigenza di tale sistemazione per la parte operaia è determinata dal fatto che la produzione dei tabacchi in particolare, ma anche quella del sale, è enormemente cresciuta dall'anteguerra ad oggi. Di conseguenza, per non correre il rischio di un invecchiamento, l'Azienda dei monopoli di Stato ha modernizzato le sue attrezzature, il che ha reso necessaria l'assunzione di un certo numero di operai piuttosto qualificati rispetto agli operai comuni che erano sufficienti una volta, quando l'attrezzatura industriale era meno diffusa e complessa.

Il presente disegno di legge autorizza appunto l'Azienda a sistemare questo settore degli operai secondo le nuove esigenze, aumentando, in sostanza, il numero degli operai qualificati, in conseguenza dell'aumento dei macchinari. Tutto il problema è in questi termini.

Concludo, pertanto, chiedendo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge che già è stato approvato dal Senato, il quale ha anche introdotto delle modifiche concordate con i sindacati, nonostante l'opposizione del rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è

costituito da operai di ruolo e da operai per i lavori di carattere stagionale ».

**NICOLETTO.** Osservo che con questo primo articolo si modifica radicalmente quella che era la condizione precedente, in quanto non si è mai parlato per i monopoli di lavori a carattere stagionale. Questi non esistono praticamente per gli operai di cui ci interessiamo; c'era invece del lavoro di carattere temporaneo. Pertanto tale articolo viene a determinare una situazione completamente nuova. Vorrei conoscere il parere del relatore a questo proposito.

**SCHIRATTI, Relatore.** Gli onorevoli colleghi della Commissione ricorderanno che recentissimamente abbiamo approvato proprio in questa sede un disegno di legge relativo appunto alla parte operaia stagionale. Abbiamo, anzi, in quell'occasione discusso lungamente su alcune modifiche proposte, se non erro, dall'onorevole Coggiola, in parte accettate ed in parte respinte dal Governo e dalla Commissione.

Con questo richiamo mi pare di aver superato in modo definitivo l'osservazione dell'onorevole Nicoletto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla legge 7 aprile 1954, n. 143, è sostituita dalla seguente:

SERVIZI	Capi operai, sorveglianti e simili	CATEGORIE					TOTALI
		1*	2*	3*	6*	7*	
		Capi di arte e operai specializzati	Operai qualificati	Operai comuni	Operaie di controllo e sorveglianza	Operaie comuni	
Coltivazioni tabacchi . . . . .	20	20	135	350	35	—	560
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui . . . . .	130	1.700	1.700	2.800	1.455	14.000	21.785
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato . . . . .	35	280	600	800	10	150	1.875
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>185</b>	<b>2 000</b>	<b>2.435</b>	<b>3.950</b>	<b>1.500</b>	<b>14.150</b>	<b>24.220</b>

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

Segue l'articolo 3:

« I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1<sup>a</sup> categoria ed esercitavano mansioni che nell'elenco dei mestieri e servizi di cui alla tabella A annessa alla legge stessa sono stati classificati alla 2<sup>a</sup> categoria, restano inquadrati in soprannumero nella 1<sup>a</sup> categoria fino ad esaurimento.

In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1<sup>a</sup> categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2<sup>a</sup> categoria ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo fino alla concorrenza dei posti che si renderanno disponibili dopo l'inquadramento del personale permanente ai sensi della legge stessa.

L'inquadramento di cui al comma precedente sarà effettuato nella categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale temporaneo comunque addetto ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio, nonché ai salariati invalidi di guerra adibiti ai servizi di vigilanza fiscale presso i magazzini di concessione speciale ed al personale salariato reclutato presso le Saline per lavori non di carattere stagionale, che presentino uguale domanda negli anzidetti termini purché risultino in attività di servizio alla data del 30 giugno 1953 ed a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al comma precedente che non faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio sarà utilizzato per i lavori di carattere stagionale ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Segue l'articolo 5:

« Per il passaggio in ruolo dei salariati di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'articolo 18 — ultimo comma — del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Alcide De Gasperi e per la tumulazione della Salma ». (1158):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« La Fissazione di un nuovo termine per l'emmanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti ». (1083):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati ». (1103):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di

---

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1954

---

Stato da lire 1 a lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete metalliche». (1104):

Presenti e votanti . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . .	32
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

«Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». (1105):

Presenti e votanti . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . .	32
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andò, Angioy, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Grezzi, Guglielminetti, Longoni, Malvestiti, Marotta, Nicoletto, Pella, Ricci Mario, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

**La seduta termina alle 10.30.**

---

---

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI